



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per le Indagini, le statistiche e attività
scolastiche, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



DIREZIONE DIDATTICA CASTROVILLARI 2

Via Delle Orchidee, 7 - 87012 Castrovillari (CS)

e-mail csee59100x@istruzione.it - pec: csee59100x@pec.istruzione.it

Codice meccanografico: csee59100x - CF: 83002260780 - Codice Univoco: UFESEJ

www.ddcastrovillari2.edu.it

Anno scolastico 2021/22

Castrovillari, 06/02/2022

A tutto il personale scolastico
Ai Genitori degli alunni
di scuola dell'infanzia e scuola primaria
e.p.c.
Al RSPP
Sito
Albo

OGGETTO: D.L. 5 del 4 febbraio 2022, art.6, contenente misure urgenti in materia di gestione delle certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- VISTO l'art. 6 del D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022 - Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo;
- VISTI gli artt. 19 e 30, c. 2, del D.L. del 27 gennaio 2022 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
- VISTO il *Regolamento della Didattica Digitale Integrata d'Istituto*, approvato con delibera n. 59 del Consiglio di Circolo il 01/12/2020;

COMUNICA

le nuove disposizioni contenute nel decreto in oggetto e le relative procedure organizzative.

Per la scuola dell'infanzia

- FINO A 4 CASI DI POSITIVITÀ le attività proseguono in presenza l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il caso positivo. E' comunque obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione, *resa sotto la responsabilità civile e penale del dichiarante*;
- DAL QUINTO CASO DI POSITIVITÀ - accertato entro cinque giorni dalla rilevazione del caso precedente - le attività didattiche sono sospese per cinque giorni e si applica regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7 -bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.

N.B: Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, al termine della quale è **obbligatorio** effettuare un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo per la riammissione a scuola. In tali casi, è **altresì obbligatorio**, per gli alunni di età superiore a sei anni, indossare mascherine di tipo FFP2 per i successivi cinque giorni.

Per la scuola primaria

- FINO A QUATTRO (4) CASI DI POSITIVITÀ si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l'utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è **obbligatorio** effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione, *resa sotto la responsabilità civile e penale del dichiarante*;
- DAL QUINTO CASO DI POSITIVITÀ:
 1. per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni e in tali casi si applica regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7 -bis, del decreto-legge n. 33 del 2020. Analogamente si dispone per i soggetti esenti da vaccinazioni, a fronte della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale;
 2. in tutti gli altri casi (alunni non vaccinati, ma non esenti) le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

N.B: Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, al termine della quale è **obbligatorio** effettuare un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo per la riammissione a scuola. In tali casi, è **altresì obbligatorio**, per gli alunni di età superiore a sei anni, indossare mascherine di tipo FFP2 per i successivi cinque giorni.

E' opportuno precisare che - in attesa di eventuali ulteriori indicazioni normative da parte del Ministero dell'Istruzione -, ai sensi dell'art. 6, c. 6 del Decreto Legge di cui all'oggetto, in quanto "*le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo*", gli alunni per i quali era stata precedentemente sospesa la didattica in presenza e disposto il regime di autosorveglianza, possono rientrare a scuola, a far data da domani – lunedì 7 febbraio – se in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, c. 1, lettera a), numero 2 e lettera b) numero 2, primo periodo e che l'istituzione scolastica è tenuta a verificare mediante l'applicazione mobile attualmente utilizzata per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, resa adeguata allo scopo. A tal proposito, **si pregano le famiglie di prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali** pubblicata in data odierna nell'apposita area del registro elettronico visibile alla singola classe/sezione.

Per garantire l'efficienza del servizio scolastico sia sul piano didattico che su organizzativo, sarà individuato il personale scolastico idoneo a svolgere tale rilevazione.

Considerato il continuo susseguirsi di aggiornamenti e modifiche al protocollo di gestione dei casi di positività in ambito scolastico, la presente disposizione potrà essere integrata qualora intervengano eventuali successive indicazioni normative.

Si raccomandano un'attenta lettura del testo del Decreto Legge allegato alla presente e la consultazione delle FAQ aggiornate dal Ministero dell'Istruzione, disponibili al seguente link: <https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html>

La Dirigente scolastica

Prof.ssa Alessandra Morimanno

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93